II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

(2007/585/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato con lo Stato di Israele, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnica che stabilisce anche l'applicazione in via provvisoria dell'accordo rinnovato a decorrere dal 1º gennaio 2007. L'applicazione in via provvisoria doveva consentire agli organismi israeliani di partecipare ai primi inviti a presentare proposte del settimo programma quadro.

(2) I negoziati hanno consentito ai rappresentanti autorizzati delle due parti di siglare il 15 febbraio 2007 il progetto di accordo.

(3) Occorre firmare l'accordo e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione formale,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele è applicato su base provvisoria.

Articolo 4

1. La Commissione adotta la posizione della Comunità all'interno del comitato di ricerca CE-Israele, istituito dall'articolo 4 dell'accordo, in merito alle decisioni di cui alla sezione I.1 dell'allegato I dello stesso per quanto riguarda l'applicabilità in Israele delle norme relative alla creazione delle strutture giuridiche di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

2. La Commissione adotta la posizione della Comunità all'interno del comitato di ricerca CE-Israele, istituito dall'articolo 4 dell'accordo, in merito alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso che indica le regioni di Israele che possono beneficiare delle azioni di ricerca nell'ambito del programma di lavoro «potenziale di ricerca» del programma specifico «capacità».

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS